

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1514 DEL 24/09/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott. CRISTIANO GALIZIAN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: STRUTTURE INTERMEDIE: HOSPICE. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE CON LA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITA' DELLE SANTE BARTOLOMEA CAPITANIO E VINCENZA GEROSA PER LA GESTIONE DELL'HOSPICE CASA GEROSA DI BASSANO DEL GRAPPA. PERIODO 01.10.2026 - 30.09.2029.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1463/26

Il Dirigente, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello.

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che la rete di cure palliative, individuata con DGR n. 208 del 28/02/2017, nel contesto nazionale di riferimento di cui alla Legge n. 38 del 15/03/2010, prevede una presa in carico condivisa al fine di intercettare le persone aventi qualunque patologia che necessitano di cure palliative, privilegiando l'accesso alle cure palliative domiciliari e in Hospice, riducendo il ricorso all'ospedalizzazione, garantendo la continuità delle cure e le competenze degli operatori delle cure palliative nei diversi setting assistenziali, comprese le strutture residenziali;

Preso atto che la:

- la Regione del Veneto con DGRV n. 614/2019 e s.m.i. (DGRV n. 1107/2020 e DGRV n. 136/2022) ha programmato 10 posti letto di Hospice presso il Centro Polifunzionale Casa Gerosa di Bassano del Grappa;
- l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, con DD.DD.GG. nn. 1322/2019 e 1246/2020 ha approvato il Piano aziendale di adeguamento alle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie;

Considerata la DGRV n. 1438 del 05/09/2017, con la quale la Regione ha approvato lo Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda Ulss e i soggetti accreditati privati erogatori di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, tra i quali rientrano gli hospice;

Dato atto che il 30 settembre 2026 è in scadenza l'accordo contrattuale con la Provincia Italiana della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1612 del 29/09/2023 per il periodo 01/10/2023 – 30/09/2026 per la gestione di n. 10 posti letto nell'Hospice "Casa Gerosa" di Bassano del Grappa;

Preso atto che:

- la Provincia Italiana della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa risulta titolare della gestione dell'Hospice extraospedaliero "Casa Gerosa" sito in Bassano del Grappa, via Ognissanti n. 6, come previsto dalla L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi;
- l'Hospice "Casa Gerosa" è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta Hospice per n. 10 posti letto in virtù del decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 171 del 22/06/2022 e risulta in attesa di rinnovo di accreditamento istituzionale per egual numero di posti letto come da domanda presentata dalla struttura ad Azienda Zero in data 11.03.2026 (documentazione agli atti);

Dato atto che la dott.ssa Ludmilla Zuccarino, Direttore UOC Cure Palliative, con nota prot. n. 76718 del 18/08/2026, ha richiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale di cui sopra per il periodo 01/10/2026 – 30/09/2029 prevedendo di incaricare, per quanto riguarda l'assistenza medica, uno o più medici competenti nelle terapie del dolore e nelle cure palliative individuati dal Direttore Generale della stessa Azienda, fino ad un massimo di 18 ore settimanali, con oneri a carico del soggetto accreditato;

Vista la DGRV n. 917 del 31/08/2026 con la quale è stata aggiornata, a decorrere 1 settembre 2026, la tariffa giornaliera di degenza in regime residenziale erogata dalle strutture sanitarie di cura intermedie Hospice per adulti quantificandola in euro 260,00, lasciando altresì invariata l'assenza di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone:

- di approvare, nelle more del rinnovo dell'accreditamento, l'accordo contrattuale triennale, redatto ai sensi della DGRV 1438/2017, con la Provincia Italiana della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa per la gestione dell'Hospice "Casa Gerosa" di Bassano del Grappa, per il periodo 01/10/2026 – 30/09/2029, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di prevedere che l'accordo contrattuale in oggetto si rescinde automaticamente in caso di mancato rinnovo o revoca dell'Accreditamento Istituzionale, come previsto dalla DGRV n. 1438/2017;
- di incaricare, tramite atto del Direttore Generale, uno o più medici competenti nelle terapie del dolore e nelle cure palliative fino ad un massimo di 18 ore settimanali per l'assistenza medica ai pazienti ricoverati i cui relativi oneri sono a carico del soggetto accreditato e i conseguenti costi sono decurtati dal valore della retta giornaliera come fissata dalla DGRV n. 917 del 31/08/2026;
- di individuare il Direttore UOC Cure Palliative, dott.ssa Ludmilla Zuccarino, quale responsabile della regolare esecuzione della presente convenzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, nelle more del rinnovo dell'accreditamento, l'accordo contrattuale triennale, redatto ai sensi della DGRV 1438/2017, con la Provincia Italiana della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa per la gestione dell'Hospice "Casa Gerosa" di Bassano del Grappa, per il periodo 01/10/2026 – 30/09/2029, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
3. di prevedere che l'accordo contrattuale in oggetto si rescinde automaticamente in caso di mancato rinnovo o revoca dell'Accreditamento Istituzionale come previsto dalla DGRV n. 1438/2017;
4. di incaricare, mediante successivo atto, uno o più medici competenti nelle terapie del dolore e nelle cure palliative fino ad un massimo di 18 ore settimanali per l'assistenza medica ai pazienti ricoverati i cui relativi oneri sono a carico del soggetto accreditato e i conseguenti costi sono decurtati dal valore della retta giornaliera come fissata dalla DGRV n. 917 del 31/08/2026;
5. di individuare il Direttore UOC Cure Palliative, dott.ssa Ludmilla Zuccarino, quale responsabile della regolare esecuzione della presente convenzione;
6. di dare atto che la spesa di € 2.495.793,66 complessivi è imputata al Bilancio economico preventivo come segue:

Anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno	Area
2026	BA1180D00	15	Hospice da privato intra regione	€ 209.500,93	Sanitaria

2027	BA1180D00	15	Hospice da privato intra regione	€ 831.172,16	Sanitaria
2028	BA1180D00	15	Hospice da privato intra regione	€ 833.449,34	Sanitaria
2029	BA1180D00	15	Hospice da privato intra regione	€ 621.671,23	Sanitaria

7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E
LA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI
CARITA' DELLE SANTE BARTOLOMEA CAPITANIO E VINCENZA
GEROSA PER LA GESTIONE DELL'HOSPICE "CASA GEROSA" DI
BASSANO DEL GRAPPA.**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Giovanni Carretta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

la Provincia Italiana della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (soggetto accreditato) titolare della gestione dell'Hospice extraospedaliero "Casa Gerosa" sito in Bassano del Grappa, via Ognissanti n. 6, con sede legale a Milano via Santa Sofia n. 13, p.iva/c.f. 03183100159, nella persona di Stefania Manenti in qualità di legale rappresentante pro-tempore, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie,

sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“ l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;

- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ *mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05.09.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico - finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- il Soggetto Provincia Italiana della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa titolare della gestione dell'Hospice extraospedaliero "Casa Gerosa" sito in Bassano del Grappa, via Ognissanti n. 6 è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) Hospice di n. 10 posti letto in virtù del decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 171 del 22.06.2022 e, nelle more del rinnovo (richiesto formalmente ad Azienda Zero in data 11.03.2026) dell'accreditamento istituzionale per n. 10 posti letto della medesima U. di O., per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Nell'Unità di Offerta Hospice denominata "Casa Gerosa" sito in Bassano del Grappa, via Ognissanti n. 6, accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali

livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla

programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01 ottobre 2026 e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS 7 si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga

sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Carretta

Per la Provincia Italiana della Congregazione
delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea

Capitano e Vincenza Gerosa

Il Rappresentante legale

Stefania Manenti

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Carretta

Per la Provincia Italiana della Congregazione delle

Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitano e

Vincenza Gerosa

Il Rappresentante legale

Stefania Manenti

**APPENDICE DI SPECIFICA ALL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA
GESTIONE DELL'HOSPICE "CASA GEROSA" DI BASSANO DEL GRAPPA**

Articolo 1 – Identificazione del servizio

L'Hospice extraospedaliero è una struttura residenziale integrata nella *Rete aziendale e del profilo integrato di cura (PIC) per lo sviluppo delle cure palliative dell'ULSS 7 Pedemontana*, la cui definizione è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 2303 del 13/12/2024 in attuazione della DGRV n. 553/2018, destinata all'assistenza di malati inguaribili in fase avanzata di malattia o a fine vita. L'accoglienza in Hospice non ha carattere sostitutivo delle cure domiciliari, che abitualmente sono la modalità di assistenza più accessibile e appropriata rispetto ai desideri e alle condizioni dei malati, né supplisce ai ricoveri ospedalieri, che vanno offerti qualora si rendessero necessari.

Vengono erogate le prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza territoriale, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, garantendo la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e la misurazione dei processi e degli esiti secondo la normativa vigente.

Le cure vengono erogate nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle normative regionali, nell'ambito dei posti letto accreditati e nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

L'assistenza medica è affidata ad un medico con comprovata competenza ed esperienza in cure palliative, con i compiti di:

- garantire il percorso assistenziale dei pazienti;

- mantenere i rapporti con la struttura ospedaliera e distrettuale;
- garantire il rispetto della corretta applicazione dei criteri di accesso e priorità;
- valutare e verificare l'andamento del progetto anche in relazione alla durata della degenza

I Programmi di cura ed assistenza devono garantire la gestione del paziente con un approccio alla sofferenza complessa definito come Dolore Totale ed in particolare:

- permettere attenzione all'elevato contenuto umano, al sostegno psicologico, relazionale e spirituale offerto agli ospiti
- garantire il sostegno psicologico ai familiari dell'assistito (care givers)
- prevedere la tutela dei componenti deboli del nucleo familiare
- garantire il contenimento del dolore e del disagio causato da altri sintomi

Articolo 2 - Impegni del soggetto accreditato

Il soggetto accreditato:

- garantisce ai pazienti il percorso assistenziale previsto nella *Rete aziendale e del profilo integrato di cura (PIC)* approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2303 del 13/12/2024;
- comunica all'Azienda, nella persona del Direttore della UOC Cure Palliative o suo delegato e con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo;
- garantisce l'assistenza spirituale, intesa quale attività di accompagnamento in ogni fase di permanenza presso l'Hospice, in collaborazione con l'equipe assistenziale, nel rispetto delle convinzioni personali:
 - attivando i supporti religiosi richiesti dall'ospite o dalla famiglia, nel rispetto dell'interculturalità;

- favorendo le condizioni relazionali ed affettive tipiche dei rapporti familiari;
- assicurando il coinvolgimento del referente dell'assistenza spirituale agli incontri periodici dell'equipe assistenziale su problematiche relative ai pazienti e alle loro condizioni specifiche.

Il soggetto accreditato deve, inoltre:

- a) assicurare i livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscono i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- b) erogare l'assistenza sanitaria per conto e con oneri a carico del SSR prioritariamente - ma non esclusivamente - ai cittadini residenti nell'Azienda ULSS, nel limite di n. 10 posti letto, nelle more del rinnovo dell'accreditamento (DGR n. 548 del 09/05/2023);
- c) erogare assistenza sanitaria per conto e con oneri a carico del SSR, anche a residenti di altre Aziende sanitarie.

Articolo 3 – Attività di verifica e impegni da parte dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS nella figura del Direttore UOC Cure Palliative o suo delegato, effettua le attività di vigilanza sull'applicazione dell'accordo contrattuale tramite il proprio personale incaricato ad effettuare le verifiche con le modalità stabilite dal servizio aziendale UOC Cure Palliative.

L'Azienda si impegna a garantire nel più breve tempo possibile il ricovero in hospice delle persone in ordine alla gravità delle condizioni e alle necessità assistenziali presenti.

Articolo 4 - Assistenza medica e specialistica

L'assistenza medica ai pazienti ricoverati è a carico del soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS incarica uno o più medici competenti nelle terapie del dolore e nelle cure palliative fino ad un massimo di 18 ore settimanali e i relativi costi sono decurtati dal valore della retta giornaliera come fissata dalla normativa.

L'Azienda Sanitaria e il soggetto accreditato concordano le modalità organizzative per la presenza dei medici compatibili con il buon andamento assistenziale.

Articolo 5 – Attività medica e specialistica

È prevista l'erogazione di visite specialistiche su richiesta del medico di struttura, da parte di specialisti dipendenti, convenzionati o accreditati compatibilmente con la disponibilità degli specialisti. Le visite possono essere eseguite presso l'Hospice qualora il medico valuti la non trasportabilità del paziente.

Articolo 6 – Erogazione di protesi, Ortesi e Ausili

Gli ausili standard (ad es. letti, materassi e cuscini antidecubito, sedie a rotelle standard, deambulatori e sollevatori) e presidi non personalizzati sono a carico del soggetto accreditato.

Le protesi, gli ausili su misura (personalizzati) e di serie adattati sono forniti dall'Azienda ULSS in ottemperanza alla normativa vigente (DPCM 12.1.2017 s.m.i.).

L'Azienda Sanitaria, inoltre, conferma la prosecuzione della messa a disposizione della Congregazione delle Suore di Carità in regime di comodato d'uso gratuito, con durata pari alla durata del presente accordo contrattuale, di attrezzature elettromedicali di proprietà dell'Azienda Sanitaria come da allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 7 – Fornitura di farmaci, nutrienti e dispositivi Sanitari

L'Azienda ULSS è tenuta a fornire i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA), aggiornato periodicamente e a disposizione del/i medico/i curante/i della Struttura.

L'Azienda ULSS potrà effettuare verifiche relativamente alla congruenza quali/quantitativa delle richieste.

Presso la Struttura, tutti i farmaci dovranno essere conservati in appositi armadi, anche informatizzati e/o frigoriferi allo scopo dedicati, secondo normativa, a garanzia della corretta conservazione e della sicurezza dei pazienti. La fornitura di farmaci non

compresi nel PTA avverrà su richiesta motivata per paziente.

L'Azienda ULSS fornirà, i prodotti dietetici, inclusi gli addensanti, il supporto nutrizionale (enterale o parenterale), comprensivo di tutto l'occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori), secondo le procedure concordate ed in linea con le indicazioni regionali.

L'Azienda ULSS fornirà i dispositivi medici di uso routinario presso le strutture di degenza ospedaliera. Richieste riferite a dispositivi medici particolari andranno valutate e approvate secondo le procedure aziendali.

Il gestore del servizio si impegna all'osservanza della normativa vigente in merito alla gestione dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti.

Articolo 8 – Rapporti economici - finanziari

La remunerazione delle prestazioni erogate in Hospice avviene secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa stabilita dalla Regione del Veneto, nei termini di legge, decurtata dei costi dell'assistenza medica sostenuti dall'ULSS come precisato all'art. 4.

La tariffa è corrisposta dall'Azienda ULSS per ciascuna giornata di effettiva presenza dei pazienti. La giornata di accoglienza dell'ospite e la giornata in cui avviene la dimissione sono conteggiate tra le presenze effettive, precisando che lo stesso posto letto non potrà essere conteggiato due volte nell'ambito della medesima giornata.

Le assenze per eventuali invii in PS o ricoveri in Ospedale vengono remunerate solo fino al giorno successivo all'ospedalizzazione per un importo pari al 50% della vigente tariffa.

Il pagamento delle competenze è effettuato dall'Azienda ULSS al Soggetto accreditato per le prestazioni erogate a pazienti residenti e non residenti nei Comuni afferenti al proprio ambito territoriale ex l.r. n. 19/16 e ss.mm.ii ricompresi nel territorio della Regione Veneto. Per pazienti non residenti nel territorio aziendale, l'Azienda ULSS attiverà la procedura di compensazione intraregionale della mobilità sanitaria con l'Azienda ULSS di residenza dell'utente per il recupero delle somme erogate.

Le prestazioni erogate ad utenti non residenti nella Regione del Veneto – previa autorizzazione dell'Azienda ULSS di residenza del paziente - sono recuperate tramite procedure di fatturazione diretta del soggetto accreditato all'Azienda ULSS di residenza dell'utente.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Carretta

Per la Provincia Italiana della Congregazione

delle Suore di Carità delle Sante Bartolomea

Capitano e Vincenza Gerosa

Il Rappresentante legale

Stefania Manenti

STATO	Padiglione	Codice	Cespite	Classe	Costruttore	Modello	Matricola
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015487	1-BAS-73226	ELETTROCARDIOGRAFO	MORTARA INSTRUMENT INC	ELI 150	108420007235
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015480	1-BAS-200687	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135371731
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015475	1-BAS-200698	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135371709
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015476	1-BAS-200699	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135371750
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015478	1-BAS-200679	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135371662
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015481	1-BAS-200677	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135370009
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015479	1-BAS-200706	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135370003
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015482	1-BAS-200702	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135371685
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015483	1-BAS-200678	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135371755
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015477	1-BAS-200686	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS TIVA	135371744
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015450	1-BAS-59620	PULSOSSIMETRO	NELLCOR INC	NPB 40	G04815269
Presente 18/09/2026	BASSANO - CASA GEROSA	0015449	1-BAS-59621	PULSOSSIMETRO	NELLCOR INC	NPB 40	G04816074


 MASUCCI ETTORE
 21.09.2026
 14:57:54
 GMT+02:00